

CONVENZIONE PROFESSIONALE TRA

Il Comune di Ortona, con sede in Via Cavour, 24, PI. 00149620692, in persona del Sindaco p.t., Dott. Vincenzo d'Ottavio, nel prosieguo "Comune" e ai fini del presente atto rappresentato dal Dott. Giovanni De Marinis, Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Demografici

ed

il Prof. Avv. Lorenzo del Federico, nato a Pescara il 5.8.1959, con studio in Pescara, alla Piazza Ettore Troilo n. 23 C.F. DLFLNZ59M05G482M, in qualità di legale rappresentante dello "Studio Legale Tributario Del Federico & Associati", di seguito "Studio", polizza RC professionale n. 900597627 stipulata con la compagnia Milano Assicurazioni, p.iva_____

Premesso

- Che pendono nei confronti del Comune numerosi giudizi tributari aventi ad oggetto l'impugnazione di avvisi di accertamento ICI relativamente ad aree edificabili inserite nella deliberazione di approvazione del PRG del Comune, annullata dal TAR Abruzzo;
- Che i giudizi di primo grado pendenti dinanzi la CTP di Chieti si stanno concludendo con pronunce non univoche;
- Che il Comune intende avvalersi dell'attività dello Studio limitatamente ai giudizi che verranno introitati, dallo stesso Comune e/o dai contribuenti, dinanzi la CTR di L'Aquila, sez. staccata di Pescara, per l'impugnazione delle sentenze aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento di cui sopra.

Per quanto sopra, le parti sopra identificate pattuiscono e convengono quanto segue:

Art. 1

L'attività di collaborazione, consulenza, rappresentanza e assistenza in giudizio è rivolta in particolare a

- Assistenza e rappresentanza in giudizio, redazione degli atti di appello e delle controdeduzioni in appello, nonché di ogni altro atto processuale che dovesse ritenersi opportuno, limitatamente ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di avvisi di accertamento per intervenuto annullamento della deliberazione di approvazione del Comune;
- Assistenza al Comune relativamente alla gestione delle problematiche connesse al contenzioso di cui alla presente convenzione;

Art. 2

L'incarico riguarda i giudizi di appello elencati nell'allegato "A" della presente convenzione, aventi ad oggetto la contestazione del tributo ICI in forza dell'intervenuto annullamento da parte del TAR, della deliberazione comunale di approvazione del PRG del Comune, non è dunque previsto un termine di scadenza dal momento che verrà naturalmente ad esaurimento al momento della definizione di tutti i giudizi affidati al Studio.

Lo Studio assume l'obbligo di specifica e puntuale rendicontazione sull'esito dei singoli giudizi e sull'andamento globale del contenzioso.

Art. 3

Con la sottoscrizione della presente convenzione lo Studio si obbliga a non assumere rapporti professionali o di lavoro incompatibili ed a non accettare, sino all'esaurimento della prestazione di cui alla presente convenzione incarichi contro il Comune.

Art. 4

Lo Studio convenzionato è autorizzato nell'espletamento dell'incarico a chiedere ed ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e la documentazione occorrente per il proficuo svolgimento dei propri compiti e funzioni.

Art. 5

Per l'attività di cui alla presente convenzione è pattuito un compenso forfettario di € 450, comprensivo di ogni onere, al netto solo degli accessori di legge (cpa ed iva) e delle spese vive (contributo unificato e spese di notifica degli appelli); tale compenso non è suscettibile di alcun incremento o diminuzione.

Il Comune si impegna ad anticipare le spese vive debitamente documentate.

Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi essa dovrà avvenire, per €100,00 onnicomprensive (al lordo di CAP, IVA, e ritenuta) per pratica, al momento del conferimento dell'incarico e, per il saldo, a conclusione dello stesso.

Art. 6

Il Comune, in caso di accertata inadempienza dei precisi impegni connessi alla presente convenzione da parte dello Studio professionale, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione sino alla definizione delle cause ad essa connesse. In caso di grave e insanabile inadempienza il Comune potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione.

Art. 7

Qualunque controversia relativa all'esecuzione della presente convenzione sarà definita dal competente organo giurisdizionale. Il foro competente è quello di Chieti.

Art. 8

La presente convenzione non è soggetta a registrazione. Essa potrà essere registrata a cura della parte che vi ha interesse e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 9

Le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi di cui sopra.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto alla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme di legge in materia.

Ortona, addì _____

Comune di Ortona

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

E SERVIZI DEMOGRAFICI

Dott. Giovanni De Marinis

Lo Studio Legale Tributario Del Federico & Associati

Prof. Avv. Lorenzo del Federico
